



***Ai Dirigenti UILPA Entrate***

***Alle R.S.U.***

***Ai Lavoratori***

## **PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS (ex INPDAP) – Troppa confusione... e restano dubbi!**

### **Chiarimenti per i lavoratori Agenzia delle Entrate.**

Sono numerose le richieste di chiarimento pervenute - direttamente o per il tramite delle nostre strutture UILPA Entrate - in ordine agli effetti della circolare Inps n. 94/2017 (oggi ritirata dall'INPS e sostituita con n. 169/2017) che potrebbero avere sui dipendenti del Pubblico Impiego in conseguenza dell'eventuale mancato aggiornamento della posizione contributiva e del rischio di prescrizione dei contributi a favore del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro, nel nostro caso l'Agenzia delle Entrate, non li versasse all'INPS entro i termini previsti.

**Ancor prima di prospettare e coinvolgere in onerose iniziative a carico dei lavoratori, la UIL, unitariamente a Cgil e Cisl, con [l'allegata nota del 17 ottobre u.s.](#), ha chiesto al competente Ministro del Lavoro, al Presidente dell'INPS e ai competenti Uffici Legislativi di farsi parte attiva al fine di risolvere tali criticità previo ritiro della citata circolare INPS; o, in subordine, l'individuazione di un termine prescrizione più congruo rispetto a quello fissato del 1° gennaio 2018, eliminando ogni effetto retroattivo.**

**Tali richieste sono state in parte riscontrate positivamente ma solo con una nuova circolare INPS e, quindi, con una disposizione di "prassi". Infatti, su indicazione del Ministero del lavoro, l'INPS ha provveduto a ritirare la circolare n. 94/2017 sostituendola con la [circolare n. 169 del 15 novembre u.s.](#)**

Grazie al suddetto intervento, quindi, la nuova circolare apporta due sostanziali modifiche rispetto alla precedente:

- 1) il rinvio dell'applicazione della prescrizione dei contributi dei dipendenti pubblici all'1.1.2019;
- 2) l'applicazione anche ai dipendenti pubblici (iscritti alla CTPS) la disposizione della c.d. "costituzione della rendita vitalizia". Cioè ha esteso la norma di garanzia, già prevista per i lavoratori del settore privato, che prevede che nel caso "*... il datore di lavoro abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ...*, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire ... una rendita vitalizia reversibile

*pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi."*

Tuttavia la nuova circolare Inps, pur avendo per oggetto "Chiarimenti", a nostro avviso non può chiarire - né definitivamente né completamente - tutti i dubbi e le problematiche inerenti gli effetti dell'eventuale mancato versamento contributivo da parte di un'Amministrazione Pubblica.

A nostro parere, quindi, si rende necessario un intervento legislativo volto a chiarire, possibilmente attraverso una norma di interpretazione autentica, la problematica in argomento e, conseguentemente, a superare l'*impasse* determinato dal groviglio normativo e dal rimpallo di responsabilità, i cui effetti potrebbero ricadere unicamente sui dipendenti con il rischio di subire il danno del mancato versamento all'INPS dei contributi previdenziali comunque trattenuti dal proprio datore di lavoro.

**Alla luce delle suesposte considerazioni invitiamo i colleghi ad effettuare le opportune verifiche sulla propria posizione personale contributiva INPS. La verifica può essere fatta direttamente dal lavoratore attraverso il sito istituzionale dell'INPS alla sezione "[Consultazione Estratto conto previdenziale per dipendenti pubblici](#)". Per l'accesso bisogna essere in possesso del codice PIN rilasciato dall'INPS.**

Codice Fiscale

PIN

 

Per l'accesso ai servizi online è necessario il possesso di un codice PIN rilasciato dall'INPS oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Nel caso emergessero dubbi in merito all'effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro i nostri consulenti legali hanno predisposto un atto di "[diffida e messa in mora](#)" (in allegato) con il quale il dipendente, in via cautelare, può chiedere all'INPS e al proprio datore di lavoro di verificare la propria situazione previdenziale, intimando ad entrambi di provvedere agli eventuali mancati adempimenti.

Restiamo a disposizione, tramite le nostre strutture, per ogni eventuale necessaria assistenza.

Roma, 16 novembre 2017

*Il Coordinamento Nazionale  
UILPA Agenzia Entrate*